

ILLUSTRAZIONE

CCNL CISAMBIENTE

ACCORDO 18 GIUGNO 2018 E 22 OTTOBRE 2018

ACCORDO 18 gennaio 2017

CISAMBIENTE SOTTOSCRIVE UN PROTOCOLLO IN FORZA DEL QUALE «ADERISCE»

AL CCNL 10.7.16 UTILITALIA;

DA QUESTO MOMENTO CISAMBIENTE OTTIENE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE DESTINATE ALLA STESURA INTEGRAZIONE/ADATTAMENTO/MODIFICAZIONE DELL'ACCORDO 10.07.16, DI RINNOVO DEL CCNL 17.06.11;

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL 18 GIUGNO 2018 CISAMBIENTE E LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI DIVENTANO ORGANIZZAZIONI «STIPULANTI»

DI COSA TRATTA L' ACCORDO 18 GIUGNO 18:

SI TRATTA DELLA STESURA DI UN «TESTO ORGANICO»

I cui effetti sono:

di incorporare nel testo del CCNL 10.07.2016 (che abroga e sostituisce il ccnl 17.06.11) **integrandolo e modificandolo**, l'accordo nazionale – già citato- 10.07.16 ed i successivi accordi di attuazione (Accordo Nazionale 28.11.16- **22.02.17-13.03.17-03.05.17- 01.06.17-25.07.17-30.10.17-24.01.16-22.06.18*** CUI SI DEVE AGGIUNGERE **L'ACCORDO ISTITUTIVO DEL Fondo di solidarietà bilaterale** per il settore dei servizi ambientali sottoscritto in data 22 novembre 2017 e 18 luglio 2018

effetti dell' accordo 18 giugno 18

RESTA IMMUTATA LA DECORRENZA E LA DURATA DEL CCNL E CIOE'

1 LUGLIO 2016 – **30 GIUGNO 2019** -DURATA TRIENNALE

SI TRATTA ,QUINDI, DI UN CONTRATTO PIENAMENTE IN VIGORE, TUTTAVIA

l'accordo 18 giugno prevede che:

«**Le modifiche ed integrazioni entrano in vigore dalla data odierna**, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite nonché gli effetti prodotti per l'applicazione dei suddetti accordi sino a tutto il giorno precedente la sottoscrizione del presente testo. «

Tempi di adozione del contratto

A seguito dell'accordo 22 ottobre 2018 le aziende hanno facoltà di adottare il ccnl entro il 30 giugno 2019 applicando gli effetti previsti dell'accordo

QUALE E' L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Contratto Nazionale si applica alle imprese operanti nel settore dei servizi ambientali, della raccolta e del trattamento dei rifiuti nonché delle energie rinnovabili

ANALISI DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ABBIAMO QUINDI VERIFICATO – RISPETTO AL TESTO PREVIGENTE- QUALI ASPETTI RISULTANO
MODIFICATI

RELAZIONI INDUSTRIALI DERIVANTI DAGLI ASSETTI CONTRATTUALI: artt. 1 e 2

SUL PIANO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI si confermano :

A) **livello nazionale:** con cadenza annuale tra le parti stipulanti;

B) **livello regionale o territoriale:** esame di problemi che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria competenza, anche in riferimento ALLE DIVERSE AREE MERCEOLOGICHE tra le **Organizzazioni Sindacali periferiche degli stipulanti**;

C) **livello aziendale:** a seconda delle materie si estrinseca in relazione alla applicazione del CCNL con diverse modalità impegnative per le Aziende (ED ALCUNE CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO PER IL SINDACATO):

INFORMAZIONE, ESAME CONGIUNTO, CONTRATTAZIONE, INFORMAZIONI SCRITTE CON MODALITA' PREVENTIVA O A CONSUNTIVO

LA TITOLARITA' SPETTA CONGIUNTAMENTE A RSU E SINDACATO TERRITORIALE

IL SECONDO LIVELLO CONTRATTAZIONE AZIENDALE: art 2

LA TITOLARITA' E' CONGIUNTA TRA RSU E OO.SS. STIPULANTI TERRITORIALI;

- si esercita in attuazione delle specifiche deleghe previste dal CCNL o dalla legge;
- disciplina materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederali;
- definisce i vari compensi comunque correlati agli incrementi di produttività, efficienza, qualità, redditività.

LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE : art 2

IL TESTO RISULTA MODIFICATO ED ADEGUATO (ANCHE AL JOBS ACT)

LA CONTRATTAZIONE VIENE SUDDIVISA IN MATERIE:

A) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEGLI ORARI (SOSTANZIALMENTE STESSO TESTO PREVIGENTE);

B) NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI, SI SEGNALANO TRA QUESTI :
IMPLEMENTAZIONE PERCENTUALI CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE
E INTRODUZIONE DI FATTISPECIE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA DEROGA
INTERVALLO 10 – 20 GIORNI PER I RINNOVI)

MATERIE CONTRATTAZIONE AZIENDALE

SI DISTINGUE IN :

1) ACCORDI AZIENDALI CORRELATI ALLA PRODUTTIVITA' (TRIENNALI);(IN ALTERNATIVA IL C.R.A.)

2) ACCORDI AZIENDALI PER MATERIE DELEGATE (ART 2 LETT d):

- A)NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEGLI ORARI
- B)NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELEGATA

art.2 A)

A) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEGLI ORARI

- la definizione di nastri orari giornalieri **anche differenziati** di cui all'art.17; (contrattazione normativa non economica)
- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall'art. 18 A), in materia di orario di lavoro multiperiodale;
- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall'art. 18 B), in materia di orari flessibili, **per particolari categorie di personale;**
- il superamento del monte ore annuo individuale di **lavoro straordinario** di cui al comma 3 dell'art.19;
- l'attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, per i turni di lavoro che iniziano dalle 4 del mattino;
- la programmazione del periodo feriale in attuazione dell'art. 23, comma 4;
- **l'individuazione di attività lavorative discontinue ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;**
- l'integrale disciplina della Banca delle ore di cui all'art. 26.
- durata della prestazione a tempo parziale (non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, con durata prestazione minima giornaliera continuativa pari a 3 ore. Con intesa in sede aziendale potranno essere fissati limiti percentuali diversi. ART 10

CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELEGATA

art.2 B)

B) NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

- limiti percentuali diversi, individuati anche separatamente, con riguardo ai contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, a norma degli artt.11 comma 4 e 13 comma 2;
- per i contratti a tempo determinato, previsione di altre eventuali ipotesi che fanno eccezione alla regola dell'obbligatorio intervallo di 10 o 20 giorni tra successive assunzioni a termine di cui all'art.11 comma 11;
- l'utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie appartenenti al 1° livello professionale, Area spazzamento, raccolta, tutela, e decoro del territorio, di cui all'art. 15; NEW
- limiti diversi per la movimentazione dei carichi dell'operatore in singolo di cui all'art.15; NEW
- il lavoro domenicale di cui all'art. 22 p.1; NEW
- il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali continuativi di cui all'art 32 lett. C;
- la fornitura degli indumenti di lavoro di cui all'art.64 punto 3 del CCNL;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 42 lett.g), l'ulteriore regolamentazione della malattia di breve durata; NEW
- le residue materie delegate dal CCNL o dalla legge.

MATERIE RISERVATE ALL'ESAME CONGIUNTO: art 2

le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali, ivi compresi il piano delle assunzioni ed i relativi criteri;

le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;

i programmi operativi definiti dall'azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell'attuazione della Carta dei servizi e/o del Contratto dei Servizi;

l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale, con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;

i contratti di appalto e di affidamento in scadenza; (PREVENTIVO)

i progetti di cui all'art. 8, lett. B), comma 3; (ESTRENALIZZAZIONI/INTERNALIZZAZIONI)(PREVENTIVO)

le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art. 15, comma 15 ; (PREVENTIVO)

ESAME CONGIUNTO (CONTINUA)

l'orario **giornaliero** di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 5; (ISTITUITO CON ORDINE DI SERVIZIO- RIGUARDA LE MODALITA')

le **modalità di attuazione** dell'orario di lavoro multiperiodale, ai sensi dell'art. 18 lett. A) comma 6;

le modalità di attuazione dell'orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all'art. 18, lett. B);

l'aumento **del numero** dei lavoratori ammessi a fruire dei permessi dalla Banca Ore, ove esistente, di cui all'art. 26, comma 9;
NEW MODIFICA

gli elementi di cui all'art. 32, lett. G), in materia di reperibilità; (**MODALITA',PROGRAMMAZIONE DEI TURNI, TERMINE PRESENTAZIONE IN SERVIZIO**)

i trasferimenti plurimi, ai sensi dell'art. 34, lett. B);

le possibili soluzioni in materia di mobilità tra aziende del medesimo gruppo e settore, di cui all'art. 34 lett. C), nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;NEW

MENSA :ELIMINATO BUONO PASTO DA 1 EURO AL GIORNO; ISTITUITO ESAME CONGIUNTO PER INDIVIDUARE SOLUZIONI ALTERNATIVE ESTERNE ESCUSA LA CORRESPONSIONE DI IND SOSTIYUTIVA

e, comunque, tutte le materie delegate dal CCNL.

PREVENTIVA E SUCCESSIVA INFORMAZIONE SCRITTA E NON: art 2

PREVENTIVA

ARTICOLO 8 – INTERNALIZZAZIONI ESTERNALIZZAZIONI (CON TERMINI PROCEDURALI)(CON DIRITTO DI INFORMAZIONE)

(INFORMAZIONE SUL DIVIETO DEL SUBAPPALTO...)

SUCCESSIVA

INFORMAZIONE DATI RIASSUNTIVI LAVORO STRAORDINARIO PROCAPITE (ART 19 COMMA 12)

CON PERIODICITA' ANNUALE COMUNICAZIONE (NON E'PREVISTO CHE SIA SCRITTA) ALLE OO.SS.
LE VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO ED I MUTAMENTI DEFINITIVI

SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI:art 1

PER LA CONTRAZIONE AZIENDALE VIENE QUINDI CONFERMATO L'IMPIANTO SECONDO IL QUALE SONO TITOLARI **CONGIUNTAMENTE** DELLA CONTRATTAZIONE LE RSU E IL SINDACATO TERRITORIALE STIPULANTE;

CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: ALL'ARTICOLO 2 LETTERA B) SONO STATI AGGIUNTI E RAFFORZATI I CONCETTI DI «ESIGIBILITA'» (RECIPROCA)

NON COMPARE PIU' L'ESPRESSA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI ADDIVENIRE AD INTESE «MODIFICATIVE» DELLE REGOLAMENTAZIONE DEL CCNL (TUTTAVIA RESTANO APPLICABILI GLI ACCORDI INTERCONFEDERALI IN MATERIA)(AI 2011 E C.DI PROSSIMITA').

ED INOLTRE

E' STATA INTRODOTTA UNA PROCEDURA CHE REGOLAMENTA MODALITA' DI PRESENTAZIONE, SVOLGIMENTO E DURATA DELLA CONTRATTAZIONE SU MATERIE DELEGATE DAL CCNL CON INTRODUZIONE DI PAUSA DI RAFFREDDAMENTO SU INIZIATIVE UNILATERALI (ART. 2 LETT D) IN FONDO)

COSTO ESERCIZIO DIRITTI SINDACALI ED EFFETTI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

ENTITA' DEI PERMESSI SINDACALI RSU: SI RIDUCE AD 1 ORA X N. DIPENDENTI (ERANO 2 ORE);

CAMBIA LA REGOLAMENTAZIONE SUDDIVISIONE PERMESSI TRA RSU;

RICHIESTA DI PERMESSI PREAVVISO ALMENO 38 ORE (PRIMA ERA 36);

CRESCE INVECE A 5,30 ORE (ERANO 5) PER N. DIPENDENT PERMESSI TERRITORIALI, NAZIONALI (MENO UTILIZZATI)

INSERITA ARTICOLAZIONE NUMERO RSU OLTRE I 1000 DIPENDENTI;

CAMBIA LA RIPARTIZIONE DELL'UTILIZZO DEI PERMESSI TRA SIGLE SINDACALI CHE VIENE REGOLAMENTATA

RIMODULATI I PERMESSI PER IL DIRETTIVO (AUMENTANO SOPRA I 200 DIP)

Nota bene: con l'accordo di armonizzazione l'entità dei permessi sindacali si computa secondo le modalità previgenti

AZIENDE IN CUI NON VI SIA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO:art 2 lett.c)

PERMANE UN ELEMENTO RETRIBUTIVO NELL'IMPORTO PRO CAPITE ANNUO DI 150 EURO

CAMBIA IL NOME DA E.G.R, A C.R.A. : COMPENSO RETRIBUTIVO AZIENDALE

DA CORRISPONDERE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI MARZO

AVVICENDAMENTO TRA IMPRESE ED ESTERNALIZZAZIONI: art 6

MODIFICATE ALCUNE MODALITA' TRA CUI ALCUNI ASPETTI LEGATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI (ES NOMINATIVI rlsa);

SOTTOLINEATO L'OBBLIGO DI RECIPROCITA' CHE COINVOLGE LE IMPRESE CHE APPLICANO «I CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI SPECIFICI DEL SETTORE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI»;

PER QUANTO ATTIENE LE ESTERNALIZZAZIONI VIENE INTEGRATO IL TESTO PREVIGENTE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCNL: **VIENE SOTTOLINEATO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE**

«Qualora l'azienda esternalizzi le attività di cui all'art. 3 "Ambito di applicazione", comma 1, mediante la costituzione di nuova società, di cui al 1° comma, p. 2) del presente articolo, effettuata successivamente alla data di sottoscrizione del presente CCNL, anche al personale di nuova assunzione viene applicato il CCNL del settore dei servizi ambientali.»

Sono utili eventuali variazioni dell'organico intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.

INTEGRAZIONE SOCIALE E POLITICHE DEL LAVORO PER LE PERSONE DISABILI:art.8 B)

INSERITA UNA NORMATIVA DI DETTAGLIO RELATIVA ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI CRITICITA'

ATTRAVERSO PROCEDURE DI ESTERNALIZZAZIONE/INTERNALIZZAZIONE CHE CONSENTANO ALLE COOPERATIVE SOCIALI L'APPLICAZIONE DI «UN» CCNL STIPILATO DA OO.SS. COMPARATIVAMENTE PIU RAPPRESENTATIVE

(SI RITIENE AL FINE DI UTILIZZARE ART. 14 DELLA LEGGE 68/99)

COSTITUITO UN OSSERVATORIO NAZIONALE ED UN GRUPPO TECNICO PARITETICO NAZIONALE CHE MONITORERA' I PROGETTI TERRITORIALI ED AZIENDALI

CONTRATTI A TEMPO PARZIALE:art 10

ORARIO NON INFERIORE AL 50% CON PRESTAZIONE MINIMA DI 3 ORE (Con intesa in sede aziendale potranno essere fissati limiti percentuali diversi. ART 10)

LIMITE MASSIMO PRESTAZIONI CON CLAUSOLE ELASTICHE PRO CAPITE PARI AL 25% DELLA PRESTAZIONE GIA' CONCORDATA (SI RIDUCE AL 25% ,ERA 50%)

AL 5 COMMA INSERITO IL RINVIO ALLO SCHEMA TURNI (NON RAPPRESENTA CLAUSOLA ELASTICA)

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO: DELLA PRESTAZIONE SCENDE DA 6 A 4 GIORNI

RESTA LA MAGGIORAZIONE DE 20% ONNICOMPENSIVA

DENUNCIA CLAUSOLA ELASTICA PER IL LAVORATORE (CAMBIA):

ENTRO 90 GIORNI (ERANO 60)

L'EFFICACIA DELLA DISDETTA DECORRE DOPO 30 GIORNI ERANO 15

LAVORO SUPPLEMENTARE

INTRODOTTE SEMPLIFICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA ADOZIONE, E' POSSIBILE PER "ESIGENZE DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO" (PRIMA PIU' ARTICOLATO)

E' POSSIBILE L' UTILIZZO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NORMALE ORARIO A TEMPO PIENO

RITOCCHATE LE MAGGIORAZIONI:ENTRO IL 40% DELLA PRESTAZIONE CONCORDATA (COME IN PRECEDENZA) CON MAGGIORAZIONE AL 12% (ERA IL 15%), OLTRE IL LIMITE DEL 40% LA MAGGIORAZIONE RESTA AL 30% ONNICOMPENSIVE

ANCORA SU T.P.

LIMITE DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE IL 18% DEL PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN FORZA AL 31.12. ANNO PRECEDENTE (MODIFICATO)(IL LIMITE DEL PERSONALE A T.P. ERA 20% FINO A 500 E 13% OLTRE)

RESTA LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

SPARISCE L'INDIVIDUAZIONE NEGLI ACCORDI INDIVIDUALI DI TRASFORMAZIONE DELLE CONDIZIONI PER IL RIPRISTINO (MA NULLA OSTA INSERIRLO)

E' OPPORTUNO EFFETTUARE UNA VERIFICA SULLA SITUAZIONE IN ESSERE

CONTRATTO A TERMINE:art.11

IMPLEMENTAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELLE PERCENTUALI DI UTILIZZO, CHE E' FISSATA AL 18% MEDIA ANNUA CALCOLATA ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE CON ARROTONDAMENTO 0,5 CON MINIMO 5 LAVORATORI; (ESENZIONI ART.23 COMMA 2 DLGS 81 – STAGIONALI, OVER 50 ECC.);(LA FORMULAZIONE NUOVA «SALVA» LA GRIGLIA PRECEDENTE E LA MIGLIORA)

(DISPOSIZIONE MODIFICATA IN MEGLIO: ERA PREVISTA UNA GRIGLIA SULLA BASE DEL NUMERO DI DIPENDENTI IN AZIENDA – ART 11 FISE) (PIU' FAVOREVOLE-)

IMMUTATA LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA RIPROPORZIONATO (1/6 DEI GIORNI DI CALENDARIO)

CON RIGUARDO ALLE **ATTIVITA' STAGIONALI** E' STATA INSERITA UNA IMPLEMENTAZIONE DEL TESTO A CHIARIMENTO:

lavori stagionali quelli conclusi al fine di assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli tossici e nocivi in relazione a esigenze cicliche, anche contrattualmente previste, nonché a maggiori flussi stagionali nella località di interesse turistico o climatico ovvero in relazione a tradizionali e consolidate ricorrenze e festività

IL CCNL REGOLAMENTA IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI INTERRUZIONE TRA I CONTRATTI, PER I LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE E INSERISCE LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN DEROGA PER INTERVALLO 10 – 20 GIORNI PER I RINNOVI

SOMMINISTRAZIONE:art 13

RISPETTO ALL'ARTICOLO 13 EX FISE IL LIMITE DEL 18% SI COMPUTA IN SOMMATORIA CON I CONTRATTI A TERMINE

MUTAMENTO DI MANSIONI –ART 16

PARZIALMENTE RISCritto

ACQUISIZIONE MANSIONE SUPERIORE DOPO 4 MESI SENZA DISTINZIONE DI LIVELLI

LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI MANSIONI INFERIORI RESTA
SOSTANZIALMENTE IMMUTATA

CON PERIODICITA' ANNUALE COMUNICAZIONE (NON E'PREVISTO CHE SIA SCRITTA) ALLE OO.SS.
LE VARIAZIONI DI INQUADRAMENTO ED I MUTAMENTI DEFINITIVI

Orario di lavoro- ART 17

Orario **normale** di lavoro 38 ore settimanali DISTRIBUITO SU 5 O 6 GIORNI LAVORATIVI REALIZZATO ANCHE COME **MEDIA SETTIMANALE**

- durata massima «esigibile»: **48 ore settimanali**, comprende multiperiodale, flessibile, straordinario; (COMMA 4 ART 17)

- (nel ccnl previgente 48 ore comprensive del lavoro straordinario);

Durata **massima giornaliera (COMPRESO TEMPO TUTA)** «esigibile» 9 ore, ad eccezione del turno compreso tra le 22 e le 06.(solo 8 ore);

- (nel ccnl previgente 9 ore comprensive del lavoro straordinario);

N.b.: adozione orario (TOLTO GIORNALIERO, QUINDI ANCHE SETTIMANALE) con ordine di servizio previo **esame congiunto**, anche per l'adozione dell'orario multiperiodale; INVECE LA DEFINIZIONE DEI «NASTRI»LAVORATIVI E' MATERIA DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Orario nelle attività di trasporto

Nota congiunta ALL'ART.17 DEL18.06.18 prevede che

« Nelle attività di trasporto di rifiuti a media e lunga percorrenza è possibile a livello aziendale l'intesa per definire tempi e di impegni e riposo diversi da quanto previsto dal presente articolo»;

INOLTRE

NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE DELEGATA IN MATERIA DI ORARI E' PREVISTA:

l'individuazione di attività lavorative discontinue ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;

Orario impianti /reparti a ciclo continuo: art 17 E ART 33

Si intende ciclo continuo impegno 24 ore su 24 (CON 3 O 4 TURNI AVVICENDATI);

L'orario normale resta di 38 ore settimanali;

È possibile adottare turnazioni settimanali anche multiperiodali con turni giornalieri di 8 ore e settimane lavorative anche alternate, di 32 e 40 ore;

Resta pausa di 20 minuti per ciclo continuo

Resta pausa 20 minuti per turni notturni (anche non a ciclo continuo)

INDENNITA' 3,65% DELLA SOLA RETRIBUZIONE BASE TABELLARE SENZA RIPOSO DOMENICALE

INDENNITA' 2,65% DELLA SOLA RETRIBUZIONE BASE TABELARE CON RIPOSO DOMENICALE

Orario multiperiodale:art.18

La durata (normale) dell'orario di lavoro puo' essere fissata come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori ai **6 mesi**, sempre pervio esame congiunto **quattro mesi** prima dell'avvio; L'informazione ai lavoratori 60 giorni prima dell'avvio;

Anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori;

Oscillazione tra 44 ore (+ 6 ore settimanali) e 32 ore settimanali (- 6 ore settimanali);
(N.B.= puo' diventare oggetto di contrattazione qualora vengano introdotte modifiche);

La retribuzione resta fissata a 38 ore settimanali;

ORARIO DI LAVORO MULTIPERIODALE

**testo previgente: Media calcolata su 8 settimane consecutive
e fino a 24 settimane**

Ore ordinarie: 46 max-Non inferiori a 30

Incontro 90 giorni prima

Transizione all'orario di 38 ore:art 17

Nel testo la dicitura è: DAL 1 GENNAIO 2017 MONTE ORE PARI A 30 ORE PER LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2016

DAL 1 GENNAIO 2018 SI PASSA A 34 ORE:

(non spetta ai direttivi e familiari)

L'accordo di **L'ARMONIZZAZIONE** prevede il computo a 30 ore su base annua fino al 30 giugno 2019- dal 01 luglio si passa a 34 ore annue (ricalcolo)

Per il personale diretto

Testo previgente

PACCHETTO PERMESSI
ANNUI
DA 01.02.17 : 27,30
PASSA A 30 DA
01.01.18

orario flessibile:art.18

Media dell'orario settimanale non inferiore a 3 ORE -Non superiore 10: prestazione lavorativa giornaliera

Nei 4 mesi media di 48 ore settimanali

Procedura di Esame congiunto

Preavviso al lavoratore di 4 GIORNI per utilizzo in settimana singola/12 giorni plurisettimanale

150 ore , di cui :al 15% per le prime 120 ore, 20 % per 30 ore successive;

Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale. (new)

Disciplina previgente:

Non inferiore 4ore e non superiore a 9

Nelle otto settimane tra 30 e 46

Esame congiunto

Preavviso al lavoratore di 4/7/10

150 ore , 15% per 120 ore, 20 % per 30

Lavoro straordinario:art.19

Oltre l'orario settimanale o medio MULTIPERIODALE

150 ore anno

Diurno feriale 13% sulle prime 75

20 % sulle ulteriori 75

33% **oltre**

Introdotta contrattazione su eventuale limite procapite annuo

ELIMINATA LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE FINALIZZATA AL SUPERAMENTO DELLE 150 ORE

PREVOGENTE:Oltre l'orario settimanale:150 ore
anno
Diurno feriale 12% sulle prime 75
20% sulle ulteriori 75
35% oltre
Esame congiunto preventivo su gestione
Resta contrattazione aziendale oltre le 150

Festività'

Testo immutato

Per Pasqua (che non viene più indicata come festività') è previsto il pagamento di 1/26

Festività sopresse:art.21

PER LE FESTIVITA' SOPPRESSE SI PASSA DA 2 A 3 GIORNATE DI PERMESSO (ESCLUSO IL PAGAMENTO TIPICO DELLE FESTIVITA' SPOSTATE ALLA DOMENICA SUCCESSIVA APPLICATO IN PRECEDENZA);

Attenzione: non viene piu' erogato 1/26 di retribuzione per il 4 novembre (festività spostata alla domenica successiva)

Da fruire entro l'anno o monetizzare entro 'anno

Riposo giornaliero e settimanale: art 24 e 25

Il lavoratore ha diritto, di norma, ad un periodo di riposo di almeno 11 ore giornaliere (ad eccezione reperibilità) ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumularsi con le ore di riposo giornaliero.

Sono peraltro consentite la collocazione nonché modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga determinate dalle **esigenze tecnico-organizzative del servizio pubblico essenziale assicurato**.

qualora i dipendenti siano chiamati in servizio (SI DEVE RITENERE ANCHE NELL'AMBITO DELLA REPERIBILITA') nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, **di norma, entro i 3 giorni successivi** nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.

RETRIBUZIONE TABELLARE

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le decorrenze restano inalterate in relazione all' accordo di armonizzazione con
OO.SS. : prossima tranche 03/19



AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA': art.30

MODIFICATO IL PERIODO DI MATURAZIONE: 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE

ERA COMPUTATO DAL 01 LUGLIO AL 30 GIUGNO

GLI IMPORTI SONO GLI STESSI

In forza dell'accordo di armonizzazione il periodo di maturazione ed erogazione resta immutato salvo diversi accordi

MENSILITA' AGGIUNTIVE: art.31 e accordo 22 ottobre 18

13ma; NESSUNA MODIFICA

14 ma: CORRESPONSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

MATURAZIONE 1 LUGLIO – 30 GIUGNO

CONTRATTO PREVIGENTE

(1 AGOSTO- 31 LUGLIO)

EROGAZIONE ENTRO IL 15 LUGLIO

In forza dell'accordo di armonizzazione il periodo resta immutato, salvo diversi accordi aziendali

altre indennita':art 32

LAVORO DOMENICALE: 7 EURO –ART. 22

TRASFERITA: NON MODIFICATA;

INDENNITA' MANEGGIO DENARO: 5% NON MODIFICATA

INDENNITA' SGOMBERO NEVE: CALA DAL 5 %AL 3%

RIMBORSO SPESE PER PATENTE , ESTESA A CONDUTTORE IMPIANTI E CQC;

MENSA :ELIMINATO BUONO PASTO DA 1 EURO AL GIORNO; ISTITUITO ESAME CONGIUNTO PER INDIVIDUARE SOLUZIONI ALTERNATIVE ESTERNE ESCUSA LA CORRESPONSIONE DI IND SOSTITUTIVA;

In forza dell'accordo di armonizzazione sara' possibile reintrodurlo con accordo aziendale

INTRODOTTA INDENNITA' ACQUA ALTA VENEZIA

INDENNITA' CONDUCENTE : RESTA 1 EURO, RESTA INDENNITA' CARICO/SCARICO 0,50;

ALTRE INDENNITA' 2

INDENNITA' CICLO CONTINUO TURNI AVVICENDATI: 2,45% SULLA SOLA RETRIBUZIONE TABELLARE BASE CON RIPOSO DOMENICALE

SENZA RIPOSO DOMENICALE 3,45% (CON ASSORBIMENTO DELLA INDENNITA' DOMENICALE OVE PREVISTA ART.33,COMMA 3 LETT D);)

INDENNITA' INTEGRATIVA MENSILE: IMMUTATO (REPERIBILITA': RESTANO INDENNITA' DI CHIAMATA (1 E 30 CON MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO FERIALE O FESTIVO) E INDENNITA' GIORNALIERA (5,7,10 EURO)STESSI IMPORTI)

SPARISCE LA POSSIBILITA' DI DEROGARE PER ACCORDO AL RIPOSO DI 11 ORE (NON PIU' CONSENTIO DALLA NORMATIVA)

PREVISTO RIPOSO OBBLIGATORIO DI ALMENO 6 ORE E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL RIPOSO DI NORMA NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA

ALTRE INDENNITA'3

INDENNITA' DOMENICALE (resta 7 EURO)

INDENNITA' DI FUNZIONE (135 EURO QUADRI x 14 mensilita')

INDENNITA' LAVAGGIO INDUMENTO: eliminata

ASSENZE A VARIO TITOLO

Art 37 aspettativa non retribuita passa da 6 mesi ad un anno

Riduzione del periodo di congedo MATRIMONIALE per il lavoratore in prova da 15 a 7 giorni, il resto non retribuito

Permessi esami universitari :introdotto che spettano per 3 tentativi

Riscritta la disciplina delle 150 ore

(monte ore e tolto il limite del 3%)

Limitazioni per i già laureati

ASSENZE PER MALATTIA

CISAMBIENTE

Malattia ART 42

Conservazione del posto

365 giorni idi calendario nell'arco di 1095

Da aggiungere 120 giorni (in quanto non si computano) di ricovero ospedaliero e day hospital

(complessivamente 485)

Malattie gravi 300 giorni non si computano

Comunicazione al dipendente dopo 250 giorni

Computo del diritto al trattamento economico:

100% per 365 gg

100% per 120 giorni nel limite di 365 (= 100% al massimo per 365 giorni in 1095 compresi al massimo 120 giorni di ricoveri/day hospital)

Riscritta a disciplina della franchigia (MALATTIE DA 1 A 5 GG) con trattenuta sempre sulla indennità integrativa art 32 (OLTRE IL 4,7% TASSO MEDIO ASSENZE) (DAL 6 EVENTO 35 EURO, DAL 9 ,45 EURO, DAL 12 COMPUTO DOPPIO GIORNATE DI ASSENZA)

Riscritte le conseguenze relative ad addebiti disciplinari collegati alla malattia

IL 50% DELLE SOMME AL FONDO DI SOLIDARIETA'

L'ALTRO 50% AL CRA DEI LAVORATORI CHE NON ABBIANO SUBITO TRATTENUTE

Le misure degli importi individuali C.R.A. (di cui ART 2 al comma 1, lettere a) e b), sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall'art. 42 lett. G), commi 2 e 5 in relazione agli eventi di malattia intervenuti. (MODIFICATO IL COMPUTO PER I LAVORATORI IN MALATTIA)

FISE

Malattia

Conservazione del posto

510 giorni di calendario Nell'arco di 1095

600 giorni Comprensivo di ricovero ospedaliero e day hospital

Al raggiungimento dei 400 giorni comunicazione al dipendente

Per 510/600 giorni al 100%

Franchigia con trattenuta per malattie ricorrenti (6) oppure oltre i 13 giorni per ogni anno sui valori mensili delle indennità integrative (con alcune esclusioni per patologie) (somme destinate al fondo di solidarietà bilaterale)

**IL 50% DELLE SOMME AL FONDO DI SOLIDARIETA'
L'ALTRO 50% AL EGR DEI LAVORATORI CHE NON
ABBIANO SUBITO TRATTENUTE**

MALATTIA :NORMA TRANSITORIA

NORMA TRANSITORIA :ATTENZIONE (VEDERE TABELLA SUCCESSIVA)

Le modifiche degli artt. 42 e 43 del CCNL decorrono dal 1° giugno 2017.

Per gli **eventi morbosi in corso** a tale data, ai soli lavoratori che abbiano già raggiunto o raggiungano entro il 31 luglio 2017 la scadenza del periodo di comporto come regolato dal presente articolo si riconosce il mantenimento delle condizioni precedenti, ove più favorevoli; a tal fine, vengono individuati i giorni di assenza ancora consentiti secondo la disciplina del comporto previgente, che verranno sottratti dai 365 giorni di comporto previsto dal presente articolo, per individuare in via convenzionale il numero dei giorni di assenza utilizzati dal lavoratore e computabili ai fini del raggiungimento del periodo di conservazione del posto.

Con riferimento all'art. 42, lett. G), sono fatti salvi gli accordi aziendali già esistenti alla data del 1° giugno 2017, che regolano la materia, sottoscritti ai sensi della previgente normativa contrattuale.

INIDONEITA' SOPRAVVENUTA

Art. 44 - Inidoneità sopravvenuta

ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITÀ

Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino all'acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di inabilità. Qualora, invece, le esigenze funzionali non lo consentano, previo incontro con l'organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia dato mandato, **il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio per il periodo necessario al ricorso, senza corresponsione né di retribuzione né di contributi, salva sua richiesta di ferie o di permessi retribuiti o anticipazione del T.F.R.** a titolo di miglior favore nella misura massima di tre mensilità di retribuzione globale.

PREVIAMBIENTE, FASDA E FONDO BILATERALE

PREVIAMBIENTE STESSI COSTI PER LAVORATORI ISCRITTI

A L COMMA 9 DELL ART 65 10 EURO X 12 MENSILITA PER LAVORATORI **NON ISCRITTI**

FASDA (42,50 a trimestre); dal 16 aprile 17 + 69,50 a trimestre

FONDO BILATERALE SOLIDARIETA'

0,65/0,45 complessivo

1,5% addizionale

3% per integrazione NASPI

10 euro mensili

RIMINI 7 NOVEMBRE 2018


PRESENTAZIONE

7 NOVEMBRE

ECOMONDO

Finanziamento Fondo bilaterale solidarieta'

In via di costituzione



FONDO SOLIDARIETA': UNA IPOTESI DI LAVORO: IL PREPENSIONAMENTO



FONDO SOLIDARIETA':UNA SECONDA IPOTESI

INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 18 MESI DELLA NASPI

- CONTRIBUTO 3% ULTIMA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO DI PROSECUZIONE

L' ALTERNATIVA AL PREPENSIONAMENTO

- L'UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO ESCLUDE L'IRPEF

CHI RAPPRESENTA IL CCNL SERVIZI AMBIENTALI

UTILITALIA

CISAMBIENTE

LEGACOOP
PRODUZIONE E
SERVIZI

Agci SERVIZI

Confcooperative
lavoro e servizi

Adozione del ccnl

Immediatamente
O DAL 1 GENNAIO
2019

- Con accordo aziendale
- modulabile

Entro il 30giugno
2019

- Con accordo aziendale
- Con effetto automatico

ESEMPI ACCORDI NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

l'utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie appartenenti al 1° livello professionale, Area spazzamento, raccolta, tutela, e decoro del territorio, di cui all'art. 15; NEW

limiti diversi per la movimentazione dei carichi dell'operatore in singolo di cui all'art.15; NEW

il lavoro domenicale di cui all'art. 22 p.1; NEW

la fornitura degli indumenti di lavoro di cui all'art.64 punto 3 del CCNL;
fermo restando quanto previsto dall'art. 42 lett.g), l'ulteriore regolamentazione della malattia di breve durata; NEW

fermo restando quanto previsto dall'art. 42 lett.g), l'ulteriore regolamentazione della malattia di breve durata; NEW

il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali continuativi di cui all'art 32 lett. C;

ESEMPI MATERIE RISERVATE ALL'ESAME CONGIUNTO

le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;

le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali, ivi compresi il piano delle assunzioni ed i relativi criteri;

i programmi operativi definiti dall'azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell'attuazione della Carta dei servizi e/o del Contratto dei Servizi

i contratti di appalto e di affidamento in scadenza; (PREVENTIVO)
i progetti di cui all'art. 8, lett. B), comma 3;
(ESTERNALIZZAZIONI/INTERNALIZZAZIONI)
(PREVENTIVO)

le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art. 15, comma 15 ;
(PREVENTIVO)

l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale

ESEMPI ESAME CONGIUNTO



ESEMPI INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA SCRITTA E NON

PREVENTIVA

- INTERNALIZZAZIONI
ESTERNALIZZAZIONI
- DIVIETO DEL SUBAPPALTO

SUCCESSIVA

- DATI RIASSUNTIVI LAVORO
STRAORDINARIO PROCAPITE
- VARIAZIONI DI
INQUADRAMENTO ED I
MUTAMENTI DEFINITIVI

CONTRATTI A TEMPO PARZIALE-RITOCCHATE LE MAGGIORAZIONI:ENTRO IL 40% DELLA PRESTAZIONE CONCORDATA (COME IN PRECEDENZA) CON MAGGIORAZIONE AL 12% (ERA IL 15%), OLTRE IL LIMITE DEL 40% LA MAGGIORAZIONE RESTA AL 30% ONNICOMPRESIVE

- LIMITE DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE IL 18% DEL PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN FORZA AL 31.12. ANNO PRECEDENTE

ORARIO NON INFERIORE AL 50% CON PRESTAZIONE MINIMA DI 3 ORE
(**Con intesa in sede aziendale** potranno essere fissati limiti percentuali diversi ART 10)

LIMITE MASSIMO PRESTAZIONI CON CLAUSOLE ELASTICHE PRO CAPITE PARI AL 25% DELLA PRESTAZIONE

- COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO:DELLA PRESTAZIONE SCENDE DA 6 A 4 GIORNI
- RESTA LA MAGGIORAZIONE DE 20% ONNICOMPRESIVAONE SCENDE DA 6 A 4 GIORN
- DENUNCIA CLAUSOLA ELASTICA PER IL LAVORATORE (CAMBIA):
- ENTRO 90 GIORNI (ERANO 60)


- LAVORO SUPPLEMENTARE
- PER "ESIGENZE DI ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NORMALE ORARIO A TEMPO PIENO

IL RINVIO ALLO SCHEMA TURNI NON RAPPRESENTA CLAUSOLA ELASTICA

- DENUNCIA CLAUSOLA ELASTICA PER IL LAVORATORE (CAMBIA):
- ENTRO 90 GIORNI (ERANO 60)

Orario di lavoro- ART 17 :NORMALE,MASSIMO GIORNALIERO E SETTIMANALE

N.b.: adozione orario (TOLTO GIORNALIERO, QUINDI ANCHE SETTIMANALE) con ordine di servizio previo esame congiunto, anche per l'adozione dell'orario multiperiodale; INVECE LA DEFINIZIONE DEI «NASTRI»LAVORATIVI E' MATERIA DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE



Orario multi-periodale: anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori

La durata (normale) dell'orario di lavoro puo' essere fissata come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori ai 6 mesi

sempre previo esame congiunto quattro mesi prima dell'avvio;

L'informazione ai lavoratori 60 giorni prima dell'avvio

Orario nelle attività di trasporto

« Nelle attività di trasporto di rifiuti a media e lunga percorrenza è possibile a livello aziendale l'intesa per definire tempi e di impegni e riposo diversi da quanto previsto dal presente articolo»;

INOLTRE

NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE
DELEGATA IN MATERIA DI ORARI E'
PREVISTA:

**l'individuazione di attività lavorative
discontinue ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge;**

Flessibile: non nel giorno di riposo

Media dell'orario settimanale non inferiore a 3 ORE -Non superiore 10: prestazione lavorativa giornaliera

Nei 4 mesi media di 48 ore settimanali

150 ore , di cui :al 15% per le prime 120 ore, 20 % per 30 ore successive;

Preavviso al lavoratore di 4 GIORNI per utilizzo in settimana singola/12 giorni plurisettimanale

Malattia: ridotta conservazione del posto ed integrazione (salvo malattie gravi)

Conservazione del posto

365 giorni idi calendario nell'arco di 1095

Da aggiungere 120 giorni (in quanto non si computano) di ricovero ospedaliero e day hospital (complessivamente 485)

Computo del diritto al trattamento economico:

100% per 365 gg

100% per 120 giorni nel limite di 365 (= 100% al massimo per 365 giorni in 1095 compresi al massimo 120 giorni di ricoveri/day hospital)

Riscritte le conseguenze relative ad addebiti disciplinari collegati alla malattia

**IL 50% DELLE SOMME AL FONDO DI SOLIDARIETA'
L'ALTRO 50% AL CRA DEI LAVORATORI CHE NON
ABBIANO SUBITO TRATTENUTE**

Riscritta a disciplina della franchigia (MALATTIE DA 1 A 5 GG) con trattenuta sempre sulla indennità integrativa art 32 (OLTRE IL 4,7% TASSO MEDIO ASSENZE) (DAL 6 EVENTO 35 EURO, DAL 9 ,45 EURO, DAL 12 COMPUTO DOPPIO GIORNATE DI ASSENZA)

Riscritte le conseguenze relative ad addebiti disciplinari collegati alla malattia

Inidoneità sopravvenuta

INIDONEITÀ'

il lavoratore potrà essere
sospeso dal servizio per il
periodo necessario al ricorso

senza corresponsione né di
retribuzione né di contributi,

salva sua richiesta di ferie o
di permessi retribuiti o
anticipazione del T.F.R.